DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 49

Conservazione di somme in bilancio per misure in materia di relazioni internazionali e per finalità connesse

Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1993 in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e della legge 6 febbraio 1992, n. 180, non utilizzati al termine dell'esercizio finanziario 1993, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Versione in vigore dal 29 ottobre 1994, non più in vigore dal 29 dicembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative
Estremi	Decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601
Capo	II — Proroghe per il mantenimento nel bilancio dello stato di talune disponibilità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-differimento-di-termini-previsti-601-1994/art-49-conservazione-di-somme-in-bilancio-per-misure-in-materia-di-relazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it